COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINA SINDACALE N. 02 DEL 25/03/2020

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ RITENUTE INDIFFERIBILI E CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE LA PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO, ANCHE IN RAGIONE DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

PREMESSO:

CHE la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

CHE l'art. 1 del d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:

a) "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (comma 1);

CHE "tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

(...)

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

(..)

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonchè delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" (comma 2);

CHE l'art. 2 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che "le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione

dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

CHE l'art. 3 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che "le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale";

CHE l'art. 35 del successivo d.l. n. 9/2020 stabilisce che "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

CHE in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:

a) il **D.P.C.M. 8 marzo 2020**, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

b) il **D.P.C.M. 9 marzo 2020**, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che:

c.1.) all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi delvirus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

c.2.) all'art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

TENUTO CONTO:

CHE la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2010 del 12 marzo 2020 precisa che:

a) le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;

b) le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;

c) in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;

CHE l'art. 87 del d.l. n. 18/2020 stabilisce:

1) al comma 1, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

2) al comma 2, che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;

3) al comma 3, che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce

servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

CHE il D.P.C.M. 22 marzo 2020 stabilisce all'art. 1, comma 1:

a) alla lettera a), che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18);

b) alla lettera d), che restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

c) alla lettera e), che sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità,nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

CONSIDERATO:

CHE in relazione all'attuazione di quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, per rapportarle all'erogazione dei servizi pubblici essenziali;

CHE, in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:

a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;

b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal Decreto del Ministero dell' Interno 28 maggio 1993;

CHE l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;

CHE, sulla base dell'attuale organigramma e funzionigramma dell'Amministrazione Comunale, l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:

a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;

b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte (come ad esempio le attività di verifica del direttore dei lavori in un cantiere);

CHE alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;

CHE le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. DI INDIVIDUARE in attuazione di quanto previsto dal quadro normativo specificato in premessa e qui richiamato, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune in quanto finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E/O INDISPENSABILI	**ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA**
SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI:**

	quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	**ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SVILUPPO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (COMPRESA LA PRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI):** a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza. **ATTIVITÀ RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI GARA:** a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza. **ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI:** a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza. **ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DEI**

	TRIBUTI: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza. **ATTIVITÀ RELATIVE AD OBBLIGHI PRESCRITTI DA NORME INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (ES. OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTABILITÀ, TRASPARENZA, OBBLIGHI VERSO AUTORITÀ ECC.):** a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.
SERVIZI DEL PERSONALE	**ATTIVITÀ RELATIVE ALLA COMPILAZIONE E AL CONTROLLO DELLE DISTINTE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI :** qualora l'attività sia coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, o quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE	**ATTIVITÀ DI RACCOLTA DELLE REGISTRAZIONI DI NASCITA E DI MORTE (MEDIANTE TURNAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL**

	SERVIZIO E REPERIBILITÀ)
SERVIZIO STATISTICO	ATTIVITÀ RELATIVE AD ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI DATI, QUANDO NON POSSIBILE MEDIANTE FORMA DI CONTATTO IN REMOTO CON GLI INTERESSATI
SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE / LAVORI E OPERE/ EDILIZIA E URBANISTICA/PROTEZIONE CIVILE/PRONTO INTERVENTO	SI PREVEDE LA PRESENZA IN SERVIZIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA, AL FINE DI GARANTIRE LA NECESSARIA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DIVERSE FUNZIONI RICOLLEGABILI ALLA STESSA; IN VIA ESEMPLIFICATIVA: • ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI ATTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/LAVORI INDIFFERIBILI; • ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DEI CANTIERI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI, NONCHÉ ALLE MISURE DI PREVENZIONE PER LA TUTELA FISICA DEI CITTADINI; • ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DI LAVORI IN CORSO CHE DIFFICILMENTE POSSANO ESSERE SVOLTE MEDIANTE CONFRONTO IN REMOTO (ES. MEDIANTE VIDEOCONFERENZA) CON IL REFERENTE DEL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI; • ATTIVITÀ RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19 E AD ALTRE EMERGENZE.
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE/MUNICIPALE	ATTIVITÀ DA ASSICURARE CON UN NUCLEO DI PERSONALE ADEGUATO LIMITATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI MINIME RIGUARDANTI:

	a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; c. attività di pronto intervento; e. vigilanza casa municipale;
SERVIZI DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA	**ATTIVITÀ RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19 E AD ALTRE EMERGENZE DA PRESIDIARE CON PERSONALE IN REPERIBILITÀ**
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	**SERVIZI CIMITERIALI LIMITATAMENTE AL RICEVIMENTO ED INUMAZIONE DELLE SALME**
SERVIZI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE	**FORNITURA DI ACQUA, DA GARANTIRE CON UN RIDOTTO NUMERO DI PERSONALE FACENDO RICORSO AGLI ISTITUTI DELLA TURNAZIONE E DELLA REPERIBILITÀ**
SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE	**ATTIVITÀ PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISPRISTINO URGENTE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E DI DEPURAZIONE**
SERVIZI DI VIABILITÀ (SPI)	**ATTIVITÀ PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISPRISTINO URGENTE DELLA RETE STRADALE**
SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SPI/SPE)	**ATTIVITÀ PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISPRISTINO URGENTE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (SPE)	**ATTIVITÀ RELATIVE AD EMERGENZE SANITARIE, COMPORTANTI INTERVENTI DIRETTI DI PERSONALE, PER ACCERTAMENTI, VERIFICHE E ATTIVITÀ SPECIFICHE.**
SERVIZI ASSISTENZIALI (SPE)	**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI ASSISTENZA, ANCHE DOMICILIARE:** per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti
SERVIZI CULTURALI / RELATIVI AI BENI	**ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CUSTODIA DEI**

CULTURALI	BENI CULTURALI: quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).

2. DI DARE ATTO che le attività non ricomprese nel punto 1, sono realizzate con modalità di lavoro agile (smartworking) a condizione che tale modalità di svolgimento sia conciliabile con la prestazione lavorativa che deve essere resa;

3. DI DARE ATTO, conseguentemente che, nel caso in cui i lavoratori non possano essere collocati in smart working (si pensi, ad esempio, a lavoratori esterni o al personale che, per problematiche organizzative e tecniche non possa svolgere le proprie mansioni in modalità di lavoro agile) l'art. 2, lett. S) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie da parte dei dipendenti;

4. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dei Responsabili di Posizione Organizzativa, in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Settori di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività;

5. DI TRASMETTERE, conseguentemente, copia del presente atto al Segretario Comunale, al Responsabile Area Amministrativa, Responsabile Area Finanziaria, Responsabile Area Territorio ed Ambiente, per gli adempimenti consequenziali al presente atto;

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto S. E. Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla Stazione dei Carabinieri di Malvagna;

7. DI DISPORRE la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco

(Bruno Pennisi)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME)